REGOLAMENTO (UE) N. 1269/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 243/2007 per quanto concerne il contenuto minimo dell'additivo per mangimi nei mangimi destinati ai suini da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A seguito del regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione [2] è stato autorizzato per dieci anni il preparato enzimatico a base di 3-fitasi prodotta dall'*Aspergillus niger* (CBS 101.672) in qualità di additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi zootecnici ad uso dei suinetti svezzati, suini da ingrasso e polli da ingrasso.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la BASF SE, titolare dell'autorizzazione del preparato enzimatico, ha presentato una domanda per chiedere la modifica delle condizioni di autorizzazione per i suini da ingrasso mediante la diminuzione del contenuto minimo dell'additivo nei mangimi. La domanda era accompagnata dai relativi dati a sostegno della richiesta di modifica.

(3) Nel suo parere del 7 luglio 2009, l'Autorità ha concluso che vi sono prove sufficienti che corroborano l'efficacia del preparato enzimatico a base di 3-fitasi prodotta dall'*Aspergillus niger* (CBS 101.672) per i suini da ingrasso con un contenuto minimo di 100 FTU per chilogrammo di mangime completo [3].

(4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 243/2007.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CE) n. 243/2007, nella settima colonna, contenuto minimo, i termini «280 FTU» sono sostituiti da «100 FTU (*)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

[2] GU L 73 del 13.3.2007, pag. 4.

[3] *The EFSA Journal* (2009) 1184, pag. 1.

(*) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.